

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©

Le procedure relative all'Adeguata Verifica e Conservazione e l'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta



Tutti i diritti sono riservati.

Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del percorso di formazione di Veda Srl ed è coperto da copyright.

Il diritto di autore si estende ad ogni indicazione contenuta nel documento compreso le indicazioni grafiche i colori e la disposizione dei testi e delle rappresentazioni schematiche e riepilogative.

È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione e la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui piattaforme tecnologiche, supporti o reti telematiche, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Autore. Qualsiasi utilizzo improprio è sanzionato dalle leggi e dalle disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

ID-0012023LABA: LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© A_01_2023

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti. Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite durante il percorso di formazione.

Dispensa chiusa per la stampa il: ___27/02/2023 ____aggiornamento del ____27/02/2023 ____

Veda Srl Via Nicotera n. 20 - 20161 Milano Tel. 026622823

Fax 0287181492

e-mail: info@vedaformazione.it Web: www.vedaformazione.it

© Veda Srl Copyright 2023

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.





I Parte


L'Adeguata Verifica e la Conservazione





IL FLUSSO DELLE PROCEDURE PER ORGANZZARE GLI OBBLIGHI


Questo è il flusso dei processi da svolgere – Aml Goal deployment plan





5

Questo è il flusso della distribuzione standard delle attività ed il timing plan



L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

La nuova logica della gestione del rischio

IMPORTANTE:

Il processo di autovalutazione è un momento operativo e non teorico ideale.

Prima di determinare il rischio e quindi prendere i modelli di autovalutazione è assolutamente necessario effettuare:



RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E MAPPATURA DELLA CLIENTELA

VALUTAZIONE DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI

E' ovvio che prima di avviare il processo di autovalutazione del rischio, per ogni cliente nei cui confronti in quel momento si sta svolgendo una prestazione professionale è necessario aver svolto l'adeguata verifica.

Il sistema previsto dalle Regole Tecniche del Cndcec



I professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale **rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze**, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la **gestione e la mitigazione** del medesimo.

Chi la deve effettuare?

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del professionista e non può essere delegata a nessuno!

Non è un obbligo dello studio associato o della STP, ma del singolo professionista.

Quando deve essere effettuata?

Il primo documento di autovalutazione del rischio doveva essere redatto a partire da gennaio 2020 (linee guida)

Ogni quanto va effettuata?

L'autovalutazione del rischio può essere svolta **con una cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi o quando lo si ritiene opportuno



Il nuovo modello di valutazione funziona così

1

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale
- servizi offerti

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

X 40%

+

2

ANALISI DELLE PROPRIE VULNERABILITA'

- formazione
- organizzazione adeguata verifica
- organizzazione conservazione dei documenti, dati e informazione
- organizzazione Sos e e comunicazione violazioni sull'uso del contante

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

X 60%

=

3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

IN BASE AL RISULTATO SARA'
NECESSARIO PRENDERE ALCUNE
DECISIONI ORGANIZZATIVE

L'autovalutazione del rischio del professionista nello studio associato e nella STP

Vi sarà la componente **RISCHIO INERENTE** che riguarda i singoli incarichi e clienti assunti dal professionista (socio dello studio associato o della STP) ed una componente organizzativa **VULNERABILITA'** generale dell'organizzazione.

COMMERCIALISTA A

COMMERCIALISTA B

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE tipologia di clientela

- area geografica di operatività
- canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale
- servizi offerti

tipologia di clientela

- area geografica di operatività
- canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale
- servizi offerti

QUESTA COMPONENTE DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI CLIENTI DEL SINGOLO ASSOCIATO

2

ANALISI DELLE PROPRIE VULNERABILITA' formazione

- organizzazione adeguata verifica
- organizzazione conservazione dei documenti, dati e informazione
- organizzazione Sos e e comunicazione violazioni sull'uso del contante

11

QUESTA POTR ESSERE TUTTI (

QUESTA COMPONENTE POTREBBE ANCHE ESSERE UGUALE PER TUTTI GLI ASSOCIATI

3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

OGNI ASSOCIATO AVRA' UNA MISURA DEL SUO RISCHIO RESIDUO



© Veda Srl Copyright 2023

Il nuovo modello di valutazione un esempio

				Ponderazione	Indice di rischio residuo		
		Rilevanza	da 1 a 4				
	Tipologia clientela	Area geografica	Canali distributivi	Servizi offerti	Media		
Rischio inerente	4	3	1	3	2,75	40%	1,1
	Rilevanza da 1 a 4						
	Formazione	Organizzazione adeguata verifica	Organizzazione conservazione	Organizzazione Sos e contante	Media		
Grado di vulnerabilità	1	3	3	3	2,5	60%	1,5
							2,6

	Molto				
RISCHIO	significativo				
INEREN	Abbastanza				
TE	significativo				
	Poco			2,6	
(coefficiente di ponderazione	significativo			2,0	
= 40%)	Non				
- 4070)	significativo				
		Non	Poco	Abbastanza	Molto
		significativa	significativa	significativa	significativa
			VULNEF	RABILITA'	
		(co	pefficiente di po	onderazione=60%	5)

E dopo che ho effettuato l'autovalutazione, cosa devo fare?

Dipende dal risultato dell'autovalutazione del rischio





Rischio residuo	Valori	Azioni	
Non significativa	1-15	Va tutto bene, posso continuare a gestire il	
Poco significativa	1,6-2,5	rischio e a non modificar nulla	
Abbastanza significativa	2,6-3,5	Devo intraprendere	
Molto significativa	3,6-4	apposite azioni di mitigazione del rischio	

IN PRATICA DEVO PER FORZA FARE QUALCOSA NELLA MIA ORGANIZZAZIONE



Azioni per gestire e mitigare il rischio

DEVO
INTRODURRE
FUNZIONI
ORGANIZZATIVE

Azioni	Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)
Introduzione di una funzione antiriciclaggio	SI	SI
Nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio	SI	SI
Introduzione di una funzione di controllo	NO	SI

DEVO FARE FORMAZIONE DI QUALITA' Adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie

Conservazione e sanzionabilità dell'autovalutazione

Il documento di autovalutazione del rischio deve essere conservato ed esibito su richiesta:

- Dell'Ordine professionale (attività di vigilanza)
- Delle autorità di vigilanza

L'omessa adozione di una procedura di autovalutazione non è direttamente sanzionabile

Tuttavia l'art. 67, co. 1, lett. g), DLgs. 231/2007 considera l'omessa adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato quale elemento rilevante ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio

L'Ordine professionale può richiedere al professionista di trasmettere il documento di autovalutazione

Provvedimenti disciplinari

IL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RICHIO CLIENTE/OPERAZIONE

Tracciabilità e aggiornamento

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO DEL CLIENTE

DOCUMENTATA

Garantire la **tracciabilità** delle valutazioni di rischio effettuate (conservandone documenti a supporto).

A tal fine è possibile l'uso di modelli predefiniti, che

una valutazione complessiva del profilo di rischio.

individuino gli elementi da valutare in relazione a cliente e operazione/rapporto/prestazione e ne attribuiscano uno specifico peso (punteggio o giudizio), al fine di pervenire ad

AGGIORNATA

Modificare la valutazione di rischio, se emergono elementi che impattano sulla stessa e svolgere un controllo costante in presenza di un rapporto continuativo (frequenza predefinita del controllo commisurata alla rischiosità).

Data Data Fine Incarico conferimento incarico t_0 t_2 Valutazione del rischio

Elementi di rischio oggettivo: l'area geografica nazionale

TAVOLA 1 - CLASSI PROVINCIALI DI RISCHIO. UTILIZZI ECCESSIVI DI CONTANTE: INDICATORE PER IL SETTORE PRIVATO

Classe di rischio Province

Rischio alto (27) Aosta, Milano, Lodi, Bolzano, Udine, Trieste, Gorizia, Vene-

zia, Verona, Parma,

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Firenze, Prato, Pi-

stoia, Lucca, Siena,

Arezzo, Pesaro-Urbino, Perugia, Terni, Rieti, Roma, L'Aquila,

Cagliari.

Rischio medio-alto (28) Imperia, Torino, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como,

Sondrio, Trento, Belluno, Pordenone, Treviso, Padova, Piacenza, Modena, Livorno, Pisa, Ancona, Ascoli Piceno, Viterbo, Latina, Frosinone, Campobasso, Caserta, Napoli, Avelli-

no, Potenza, Cosenza, Sassari.

Rischio medio (27) Savona, Alessandria, Novara, Pavia, Monza-Brianza, Lecco,

Bergamo, Cremona, Mantova, Rovigo, Vicenza, La Spezia, Rimini, Macerata, Chieti, Isernia, Benevento, Salerno, Foggia, Lecce, Crotone, Catanzaro, Palermo, Messina, Enna, Ca-

tania, Nuoro.

Rischio basso (28) Cuneo, Asti, Vercelli, Genova, Brescia, Reggio Emilia, Massa-

Carrara, Grosseto, Fermo, Teramo, Pescara, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Taranto, Matera, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Ogliastra,

Olbia-Tempio.



Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria

Aggiornata al 2018

Elementi di rischio oggettivo: attività economica



Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

10/11/2020

- Edile
- Commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari;
- Trasporto su strada,
- Carburanti
- Logistica
- Metalli preziosi
- Pulizia e manutenzione
- Materiali ferrosi
- Attività di consulenza e pubblicitarie.
- Prodotti petroliferi
- Volantinaggio
- Traslochi
- Prodotti per l'edilizia e per il settore della ristorazione
- Agenzie di viaggio

19

Elementi di rischio oggettivo: attività economica

Tabella 1 – Rischio riciclaggio nei settori di attività economica in Italia
Prime 10 divisioni ATECO *



IARM

Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe
Il rischio riciclaggio in Italia
29/05/2017

Settore di attività (divisione ATECO)	Indicatore composito
I 56. Attività dei servizi di ristorazione	100,0
S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	80,4
S 96. Altre attività di servizi per la persona	67,3
N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	64,4
R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	63,5
R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento	62,1
P 85. Istruzione	61,6
A 03. Pesca e acquacoltura	61,0
M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	60,4
C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	59.1
**	

^{*}Il modello i cui risultati sono presentati in tabella non tiene conto del fattore di rischio reddittività dell'impresa. Il modello con la redditività è presentato nel capitolo 2.

Il nuovo modello di valutazione funziona così

1

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

X 30%

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

2

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

X 70%

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Il nuovo modello – il rischio specifico

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della	
prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

N.B. Per alcune prestazioni professionali (es. contabilità, revisione legale dei conti) la tabella B non deve essere compilata

E' necessario calcolare la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B ovvero Somma di A più B diviso 10

Valori Ponderati	Rischio Specifico	
Punteggio 1-1.5	Non significativo	
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo	
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo	
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo	

Il nuovo modello – Esemplificazione

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

	Prestazioni professionali	Rischio inerente
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenze in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenze in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

4



Il nuovo modello – Esemplificazione

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	2
	10

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	3
Modalità di svolgimento	2
Ammontare dell'operazione	4
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione	3
Ragionevolezza	3
Area geografica di destinazione	1
	16

Il nuovo modello – Esemplificazione

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE

		Ponderazione	Indice di rischio effettivo
Rischio inerente prestazione professionale	4	30%	1,2
Rischio specifico	2,6	70%	1,82
			3,02

	Molto				
RISCHIO	significativo				
INERENTE	Abbastanza			2	
(coefficiente di	significativo			3	
ponderazione	Poco				
= 30%)	significativo				
- 30/6/	Non				
	significativo				
		Non	Poco	Abbastanza	Molto
		significativa	significativa	significativa	significativa
		VULNERABILITA'			
		(coefficiente di ponderazione=70%)			

Grado di rischio	Misure di adeguata	
Grado di Fiscillo	verifica	
Non significativo	Regole di condotta della	
Non Significativo	tabella 1	
Poco significativo	Semplificate	
Abbastanza significativo	Ordinarie	
Molto significativo	Rafforzate	



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Premessa

Al fine di ben
comprendere le
dinamiche e i vari
obblighi in
materia di titolare
effettivo, è
sempre necessario
separare questi
due momenti:

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Come individuare il titolare effettivo?

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Come identificare il titolare effettivo?

L'identificazione del titolare effettivo da parte del professionista e degli atri destinatari:

1

IL PROFESSIONISTA FA UNA DOMANDA AL CLIENTE PER OTTENERE I DATI IDENTIFICATIVI DEL TE

2

IL PROFESSIONISTA FA
DOMANDE PER CAPIRE
L'ASSETTO PROPRIETARIO E DI
CONTROLLO DEL CLIENTE



Il cliente è tenuto a fornirmi tutte le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo unicamente sotto la sua responsabilità, ed in caso di dichiarazione falsa rischia la reclusione fino a tre anni

3

IL PROFESSIONISTA FA IL
RISCONTRO IN BASE AL
LIVELLO DI RISCHIO DEI DATI
CHE HA OTTENUTO

Nessun risco	ntro dei dati	Valutazione del riscontro	Riscontro necessario

Schema criteri legali individuazione titolare effettivo

Chi è il cliente? Per tutte le altre persone Società di capitali Persona giuridica privata Trust non fisiche n. 3 criteri n. 1 criterio n. 1 criterio n. 3 criteri Si applica la regola Si applica la regola della partecipazione della proprietà diretta superiore al 25% (art. o indiretta (art. 20, 20, comma 2), in comma 1), in subordine, si applica la Si applica la regola Si applica la regola subordine, si applica la regola del controllo in dell'individuare tutti i dell'individuare tutti i regola del controllo in altro modo (art. 20, soggetti (art. 20, soggetti (art. 22, altro modo (art. 20, comma 3), infine si comma 4) comma 5) comma 3), infine si applica la regola dei applica la regola dei poteri di poteri di rappresentanza legale rappresentanza legale (art. 20, comma 4). (art. 20, comma 4). Soltanto nelle società di

29

capitali vi è il riferimento alla % superiore al 25%

Il titolare effettivo nelle società di capitali

SOCIETA' DI CAPIATLI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
 - Sapa
 - Etc

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il titolare effettivo nelle persone giuridiche private

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni
 Con personalità
 giuridica iscritte al
 registro delle
 persone giuridiche
 istituito presso le
 prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Il titolare effettivo nel Trust

TRUST

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

NB + NB + NB

QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE (Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati.....per tutti i trust.

Il titolare effettivo in tutti gli altri enti

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
 - Etc

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale


Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

33


33

Alcune casistiche ed esemplificazioni







CASO 1 – Controllo diretto Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007



CASO 2 – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);




CASO 3 – Controllo indiretto con soci con partecipazioni superiori al 25%




CASO 4 – Controllo indiretto con soci con partecipazioni inferiori al 25% e persone fisiche che non esercitano il controllo in altro modo

Alcune casistiche ed esemplificazioni





CASO 5 – Trust con trustee persona fisica




CASO 6 – Trust con trustee trust company

36

Alcune casistiche ed esemplificazioni





CASO 7 – Società con partecipazioni detenute da una società fiduciaria

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELLE IMPRESE E IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica

Art. 22, comma 1, D.lgs. 231/2007 I clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

?

Art. 42, D.lgs. 231/2007

Astensione

Art. 35, D.lgs. 231/2007

Segnalazione

Art. 55, comma 3, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veri o falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Tribunale di Milano 2013 Il cliente, non può limitarsi a fornire generiche informazioni, demandando al solo destinatario degli obblighi antiriciclaggio l'onere della loro valutazione e restando in attesa di ulteriori input e richieste. Il cliente ha l'onere di effettuare verifiche sulle informazioni da fornire, prima di trasmetterle al destinatario degli obblighi, proprio perché di quelle informazioni deve assumersi (in proprio) la responsabilità.

Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva dal 4 luglio 2017

Cosa devono fare gli amministratori?

Ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate**, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Come devono farlo?

Richiedono le informazioni direttamente al titolare effettivo, oppure lo individuano sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

E se l'amministratore ha dei dubbi sui dati, cosa deve fare?

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

E se l'amministratore acquisisce o conserva dati non veri, cosa succede?

L'amministratore che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.




Organi di controllo (Sindaci etc) obbligo di vigilanza

© Veda Srl Copyright 2023 40 complianceantiriciclaggio.it

Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva dal 4 luglio 2017

In questi casi, ma non solo, per l'amministratore della società, è opportuno che richieda i dati al socio se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari





Grande attenzione per gli Organi di controllo (Sindaci etc)

41

Deposito dei dati al pubblico registro dei titolari effettivi

CHI?

- a) società a responsabilità limitata;
- b) società per azioni;
- c) società in accomandita per azioni;
- d) società cooperative;
- e) Associazioni (con personalità giuridica);
- f) fondazioni;
- g) istituzioni di carattere privato;
- h) Trust e istituti giuridici affini

SONO ESCLUSI

Le imprese individuali, le società di persone, le associazioni non riconosciute, i consorzi, salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica, le Imprese sociali, salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all'iscrizione

ENTRO 60 GIORNI

Dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale che darà operatività piena al Registro

TIMING

ENTRO 30 GIORNI

Dalla data in cui si verificano delle variazioni dei dati comunicati

ENTRO 12 MESI

Dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma (le società di capitali possono confermare in sede deposito bilancio annuale)

complianceantiriciclaggio.it

Deposito dei dati al pubblico registro dei titolari effettivi

COME?







SANZIONI

AMMINISTRATIVE

Omessa comunicazione o comunicazione oltre i 30 giorni sanzioni variabile da 103 euro a 1.032 euro (se comunicazione entro 30 giorni, aa sanzione è ridotta a un terzo, quindi da 34,33 euro fino a 344 euro)

PENALI

Comunicazione di dati falsi o infedeli, reclusione da uno a sei anni.

I soggetti legittimati ad accedere al Registro dei titolari effettivi

Autorità

Soggetti obbligati D.Lgs. 231/07

Altri soggetti

CON LIMITAZIONI

SENZA LIMITAZIONI

- Ministero dell'economia e delle finanze
- Unità di informazione finanziaria
- Direzione investigativa antimafia
- Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria
- Direzione nazionale antimafia
- Autorità giudiziaria

© Veda Srl Copyright 2023

 Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità I soggetti richiamati ex art. 3, tra cui tutti i professionisti aree economico/legali:

- Commercialisti
- Avvocati
- Notai
- Consulenti del Lavoro
- Etc

Ed in più altri soggetti quali:

- Banche
- Assicurazioni
- Intermediari immobiliari, ecc... ecc....

Ogni altro soggetto, fatta salva la fattispecie per la quale il controinteressato abbia fornito al richiedente una motivata opposizione, accolta successivamente dalla Camera di Commercio

Utilizzo dei dati contenuti nel registro dei titolari effettivi

- La consultazione del registro dei titolari effettivi non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
 rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e
 dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
- I soggetti obbligati che consultino i registri a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione
- la verifica dell'identità del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi
 contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione
 ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. La verifica dell'identità può essere effettuata
 anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti.

ATTENZIONE
Regole tecniche
CNDCEC



Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Comunicazione delle discordanze dal registro dei titolari effettivi – soggetti obbligati

L'OBBLIGO

I soggetti obbligati accreditati segnalano alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela

TERMINI

La segnalazione deve essere tempestiva. I termini sono lasciati alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio.

ANONIMATO

Le segnalazioni acquisite sono consultabili unicamente da parte delle Autorità, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

SANZIONE

Non esiste una sanzione specifica per l'omessa comunicazione delle discordanze ma rimane applicabile la sanzione per la violazione dell'obbligo di astensione o per l'omessa adeguata verifica (sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000)


LA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Le persone politicamente esposte

La legge ci dice ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, controparte) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio





Per la legge è una situazione ad alto rischio, quindi, il piano delle attività da svolgere non è discrezionale ma previsto dalla normativa.....

Le persone politicamente esposte

Chi è?

Le persone fisiche che **occupano** o **hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato
 italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di
 provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;


Le persone politicamente esposte

Sono familiari di persone politicamente esposte:

• i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche che, ai sensi del Decreto 231/07, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;



Il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.

Il concetto di titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.



La qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato.


L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori



Nessuna indagine

- Chi è il cliente?
- Chi sta dietro al cliente?
- Quale è lo scopo della prestazione?
- Controllo costante



 analisi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività professionale

52

APPROCCIO AL RISCHIO



Se qualcosa non ti convince



Fai qualcosa in più in termini di acquisizione di dati ed approfondimento delle informazioni, oppure fermati e valuta se fare una segnalazione di operazione sospetta

© Veda Srl Copyright 2023

La bussola delle modalità di svolgimento delle attività



APPROCCIO AL RISCHIO



- Per ogni classe di rischio vengono stabilite delle procedure;
- Ogni cliente ha una metrica in termini di rischio;



La domanda giusta è ad esempio:


Per i clienti con classe di rischio Alta quali sono le procedure?



Nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il nome del cliente è irrilevante e comanda solo la sua classe di rischio

53

Adeguata verifica del cliente - Le indicazioni e i riferimenti normativi



Misure dell'adeguata verifica

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Situazione di rischio poco significativo

Sono state previste nelle regole tecniche del CNDCEC



ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Situazione di rischio abbastanza significativo

> Nessuna indicazione nelle regole tecniche del CNDCEC

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Situazione di rischio molto significativo

> Sono state previste nelle regole tecniche del CNDCEC



Quando i professionisti sono soggetti all'adeguata verifica?

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
 - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
- I professionisti adempiono all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Quando i professionisti sono soggetti all'adeguata verifica?

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano
 - In relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
 - In relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
 - Inoltre per le prestazioni richiamate all'interno delle regole tecniche e considerate a rischio non significativo, vi sono delle regole di condotta particolari;



L'esonero riguarda l'adeguata verifica e la conservazione ma, in presenza delle condizioni di legge, sussiste sempre l'obbligo di segnalare una operazione sospetta.

Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Le quattro attività da organizzare

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo Acquisire
informazioni sullo
scopo e la natura
della prestazione
professionale
richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

ATTENZIONE La fase dell'identificazione si compone sempre di due attività ben precise:

MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Acquisire
informazioni sullo
scopo e la natura
della prestazione
professionale
richiesta

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative

- all'instaurazione del rapporto
- alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo
- quelle relative all'attività lavorativa salva la possibilità di acquisire, **in funzione del rischio**, ulteriori informazioni, ivi comprese
- quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di identificazione e acquisizione delle informazioni sullo scopo, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

La tempistica per svolgere l'adeguata verifica del cliente prevista dalla legge

Casistica

Cosa?

Timing

Situazione ordinaria

Identificazione e **verifica** dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale

Situazione semplificata

Identificazione dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale

Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Al più presto e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico

Situazione di assistenza, rappresentanza, difesa nel giudiziale


Identificazione dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Prima del conferimento dell'incarico

Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.


Entro il momento del conferimento dell'incarico

Indicazioni nelle RT sulla dichiarazione del cliente e sui dati del titolare effettivo



La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Titolare effettivo



Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a tal fine necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Resta ferma la valutazione del rischio, e conseguenzialmente, l'adozione di misure ad essa adeguate.

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo **tramite la consultazione di pubblici registri**, quest'ultima **non può ritenersi una modalità sufficiente** ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del **principio di affidabilità**.

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
	Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori.
Identificazione del cliente e	Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.
dell'esecutore	Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.
del cliente e	Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.
dell'esecutore	La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del titolare effettivo	Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo forniti dal cliente. Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Adempimento	Modalità di adempimento
	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.
Verifica dell'identità del titolare effettivo	Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto	Consiste nell' acquisizione delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a: Informazioni sull'instaurazione del rapporto Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo Informazioni sull'attività lavorativa Situazione economico patrimoniale E nella verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

Adempimento	Modalità di adempimento
	In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone:
	Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o
Controllo costante nel	individuate durante tutta la durata del rapporto, in
	modo da verificare che esse siano coerenti con la
	conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del
tempo	suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario,
	all'origine dei fondi.
	aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni
	detenute.



IN ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale

L'obbligo di astensione

I casi previsti dalla legge in cui opera l'obbligo di astensione

Adeguata verifica

Presenza di determinate entità giuridiche localizzate in determinati paesi

- ✓ I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'identificazione e la verifica del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo e ottenere le informazioni sullo scopo, si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta;
- ✓ I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Esempio:

Il cliente sotto la sua responsabilità mi fornisce i dati del titolare effettivo ma trovandomi in una situazione di rischio non basso non ho la possibilità di trovare dei riscontri di tali dati – ASTENSIONE – IMPOSSIBILITA' DI RENDERE O CONTINUARE LA PRESTAZIONE;

LA CONSERVAZIONE



MODALITA'

- ✓ La conservazione può essere sia cartacea che informatica oppure con modalità mista, purché venga garantita la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.
- ✓ E' necessario individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione ed i soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni ed anche uno o più responsabili della conservazione.

Studi associati e delle società tra professionisti Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.



La conservazione

CONTENUTO

L'obbligo di conservazione ha per oggetto:

- 1) la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
- 2) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

La conservazione cartacea o informatica deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

Nel caso di prestazioni professionali:

- a) la data del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21

Nel caso di operazioni:

- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Con riferimento alla lettera d), il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.



La conservazione cartacea

Garanzie

Un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Storicità dei documenti

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, **tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti** dal professionista o da un suo delegato.

Sistema informatico dello studio

Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).



La conservazione informatica

Indicazioni

Ai fini della conservazione informatica i professionisti possono avvalersi:

- di un **modello interno** per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- di un **modello esterno** per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Garanzie

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

Sistema informatico dello studio

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

La conservazione

TEMPISTICA

Tempestività dell'acquisizione

È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni:

- ✓ dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- ✓ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- ✓ dalla variazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- ✓ dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

Periodo di conservazione

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati **per un periodo di 10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale





II Parte

I segnali di allarme e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette





I SEGNALI DI ALLARME GLI INDICATORI DI ANOMALIA

PARTIAMO DA QUI

Quando si riscontrano dei segnali di allarme (indicatori di anomalia) per la legge (e per le procedure interne esistenti) è necessario prestare molta attenzione, se non addirittura inoltrare una segnalazione interna al responsabile che dovrà valutare l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta

Per il MEF e per la GDF il sospetto attiene anzitutto alla presenza, nella fattispecie concreta, di elementi riconducibili alle casistiche individuate negli indicatori di anomalia

SANZIONI OMESSA SOS

Salvo che il fatto non costituisca reato: Sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 1.000.000


Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti tenuti a segnalare:

IMPORTANTE

- Essi sono uno strumento non esaustivo, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.
- Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione.
- L'obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell'attenta valutazione del professionista.
- Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell'individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti eadeguata motivazione.

DOVE SI TROVANO GLI INDICATORI DI ANOMALIA E GLI SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO?

https://uif.bancaditalia.it/



INDICATORI COMUNI

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust
- Fondazioni, titoli al portatore
- Persone politicamente esposte
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali o con indagini in corso
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Incongruenza tra l'operazione e capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza

78

Criptovalute

78

IN PRESENZA DI SEGNALI DI ALLARME

- Non essere insensibili al segnale di allarme
- Non svolgere un turzionismo difensimo inutile
- Leggere cosa prevedono le procedure interne
- Assumere più informazioni dal cliente
- Analizzare le informazioni a disposizione
- Trasmettere al responsabile tutti gli elementi di analisi

79

Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti

Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, <u>rinuncia immotivatamente ad eseguirla</u>

Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo:

- la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo;
- lo scopo e la natura della prestazione richiesta;
- l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo

Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento

Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa ANTIRICICLAGGIO

Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo

Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.

Il cliente opera a qualunque titolo con Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o paesi ad alto rischio o paesi con debolezze sulla trasparenza del titolare effettivo

Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto

Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente

Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente

Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni

Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi

Ricorso per importi rilevanti al contante, a valuta estera a crypto valute

Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa

Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione

Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale

I SEGNALI DI ALLARME SCHEMI DI ANOMALIA IN AMBITO FISCALE

Imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti)

Imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità

Imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.

Imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione

Imprese prive di strutture organizzative reali

Imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio VIES

Imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi

Imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale

Imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome

Imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria

Sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti

Prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli automatici

Intensa attività di monetizzazione della provvista, effettuata anche nella stessa giornata e presso punti operativi diversi, tramite frequenti prelievi di contante

Causali generiche di natura commerciale

Sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa

Pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale

Vorticosa movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo

Movimentazione caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati.

Utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelevamento

Assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati.

Operazioni con soggetti che hanno la coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti

Imprese che si avvalgono per determinate prestazioni professionali di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali

Presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta

I SEGNALI DI ALLARME IMPRESE INDEBITATE E RILEVANTE INDEBITAMENTO ERARIALE

Le imprese con rilevanti debiti tributari o in generale con rilevanti debiti sono le imprese più attenzionate

- Presenza di numerosi e sistematici prelievi senza titolo dai conti della società;
- Presenza del conto cassa con importi rilevanti nella sezione Dare;
- Presenza di operazioni finanziarie senza nessuna informazione in prima nota;
- Presenza di reiterati prelievi da sportelli automatici;
- Presenza di richieste di bilanci o situazioni contabili per ottenere credito dalle banche;
- Rilevanti voci per fatture da emettere mai chiuse con le fatture emesse;

Le imprese con rilevanti debiti tributari o in generale con rilevanti debiti sono le imprese più attenzionate

- Magazzino con tassi di rotazione incoerenti con il costo del venduto e con il fatturato;
- Immobilizzazioni immateriali altissime;
- Assenza degli ammortamenti;
- Crediti irrecuperabili verso clienti non svalutati;
- Assenza dei debiti per sanzioni e interessi sugli omessi versamenti di imposte;
- Assenza di accantonamento delle imposte in presenza di debiti per imposte di esercizio.

Le imprese con rilevanti debiti tributari o in generale con rilevanti debiti sono le imprese più attenzionate

- Costituzione di società a familiari e parenti per continuare attività di una precedente impresa decotta;
- Cessioni o affitti di aziende a valori irrisori ed inutili al risanamento;
- Successione di amministratori di dubbie capacità, di giovane età, di avanzata età, di cittadini esteri;
- Business plan irragionevoli;
- Consulenza sul trasferimento di immobili di proprietà della persona fisica;
- Consulenza su società estere

CONTESTUALIZZIAMO ALCUNI SEGNALI DI ALLARME

Operazione Paga pantalone - Truffa aggravata per l'indebito conseguimento di finanziamenti garantiti dallo stato per 4,3 milioni di euro

- ✓ Il modus operandi escogitato dagli indagati prevedeva l'acquisizione di società non più operative, che venivano formalmente intestate a prestanome, spesso soggetti disoccupati gravati da precedenti di polizia, attraverso le quali venivano avanzate richieste di finanziamento di ingente valore a primari istituti di credito.
- ✓ Per accedere ai finanziamenti gli indagati, tra i quali figurano anche professionisti, predisponevano falsa documentazione contabile e non (bilanci, fatture, dichiarazioni, business plan), utilizzavano sedi legali o unità locali fittizie, facevano apparire operative le aziende coinvolte simulando false condizioni economico-finanziarie, con contestuale richiesta della garanzia dello Stato.

Operazione Paga pantalone - Truffa aggravata per l'indebito conseguimento di finanziamenti garantiti dallo stato per 4,3 milioni di euro

- ✓ La liquidità finanziaria ottenuta con lo stratagemma attuato fosse stata non solo illecitamente acquisita sulla scorta di falsi requisiti di ammissibilità, appositamente creati, ma anche in concreto utilizzata per finalità diverse da quelle pubblicistiche per cui era stata concessa.
- ✓ Al fine di ostacolare le attività investigative e non destare sospetti, gli indagati spostavano continuamente le sedi legali delle società o aprivano nuove unità locali in diverse Regioni del centro e del nord: Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana.
- ✓ Il denaro così indebitamente ottenuto veniva utilizzato per effettuare vorticose operazioni di giroconto tra le societàveicolo delle truffe, al fine di dare, come anticipato, una parvenza di operatività ai conti correnti movimentati, e
 successivamente veniva inviato su conti esteri accesi in Albania, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca e Ungheria,
 sempre riconducibili agli stessi indagati. Solo in un secondo momento gli associati facevano rientrare in Italia i
 proventi illecitamente accumulati.

complianceantiriciclaggio.it

Operazione Free credit - Maxi frode per 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate

Gli esiti investigativi, hanno consentito di riscontrare l'esistenza del sodalizio criminale, che ha operato secondo il seguente iter criminis:

- ✓ tramite professionisti compiacenti, reperire <u>società attive in grave difficoltà economica o ormai decotte</u>, utili alla creazione degli indebiti crediti d'imposta;
- ✓ <u>sostituire il rappresentante di diritto di tali società con un prestanome</u>, da cui ottenere le credenziali per poter inserire le comunicazioni di cessioni crediti nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, così da avere uno schermo in caso di futuri accertamenti;
- ✓ inserire le comunicazioni dichiarando di aver pagato canoni di locazione superiori agli effettivi (persino oltre il 260.000%) o effettuato lavori edili mai iniziati, così da generare crediti di imposta non spettanti;

Operazione Free credit - Maxi frode per 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate

✓ cedere i crediti d'imposta a società compiacenti e dopo il secondo passaggio a società terze inconsapevoli, così da rendere più difficile la ricostruzione.

Il profitto dei reati è stato:

- ✓ investito in <u>attività sia commerciali che immobiliari</u> (subentro nella gestione di ristoranti, acquisto di immobili e/o quote di partecipazioni societarie);
- ✓ veicolato, attraverso una fatturazione di comodo, verso alcune società partenopee per essere monetizzate in contanti;
- ✓ trasferito su <u>carte di credito ricaricabili business</u>, con plafond anche di 50.000 euro e prelevato in contanti presso vari bancomat;
- ✓ impiegato per finanziarie società a Cipro, Malta, Madeira;
- ✓ convertito in <u>cripto valute</u>;
- ✓ investito in metalli preziosi ed in particolare nell'acquisto di <u>lingotti d'oro</u>.

99

Provvedimento di sequestro nei confronti di un Consorzio per circa 110 milioni di euro di crediti d'imposta

L'analisi dell'Agenzia delle Entrate, gli accertamenti delegati dall'Autorità Giudiziaria al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria avrebbero fatto emergere un sistema fraudolento così articolato:

- ✓ il Consorzio, <u>attraverso una rete di procacciatori</u>, si sarebbe proposto nei confronti di privati cittadini interessati a effettuare i lavori rientranti nell'applicazione del superbonus, facendo stipulare loro dei contratti per "appalto lavori con cessione del credito d'imposta" e chiedendo la consegna della documentazione necessaria, <u>salvo interrompere subito dopo i rapporti</u> ovvero eseguire solo attività di carattere burocratico;
- ✓ ricevuti i contratti, il Consorzio avrebbe emesso <u>fatture per operazioni inesistenti nei confronti dei privati</u> <u>committenti</u> in cui si faceva riferimento a uno stato di avanzamento lavori per una percentuale non inferiore al 30% (percentuale minima richiesta per vantare la cessione del credito d'imposta);

Provvedimento di sequestro nei confronti di un Consorzio per circa 110 milioni di euro di crediti d'imposta

- ✓ solo a seguito di richiesta di informazioni da parte di alcuni Reparti del Corpo, i soggetti privati riscontravano nel loro cassetto fiscale la presenza delle suddette fatture, che sarebbero state emesse a fronte di lavori mai eseguiti, cui erano correlate successive cessioni di crediti a favore del Consorzio, precedute dalla comunicazione dei commercialisti che avrebbero apposto il visto di conformità;
- ✓ le prescritte asseverazioni tecniche sui lavori svolti dal Consorzio, che sarebbero state rilasciate da professionisti abilitati, <u>presentavano rilevanti anomalie</u>, evidenziate dalla competente Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA);

IL CONTANTE

Il divieto previsto dalla norma

Art. 49, D.lgs. 231/2007

Art. 49 Dlgs 231/2007

- È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
- ➤ Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Divieto oggettivo

Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

L'evoluzione nel tempo delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Periodo	Limite (euro)	Riferimenti
Dal 1991	12.500,00	L. 197/1991
Dal 30/04/2008	5.000,00	D.L. 223/06
Dal 25/06/2008	12.500,00	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	5.000,00	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	2.500,00	D.L. 138/2011
Dal 6/12/2011	1.000,00	D.L. 201/2011
Dal 1/01/2016	3.000,00	Legge di stabilità 2016
Dal 1/07/2020	2.000,00	D.L. n. 124/2019
Dal 1/01/2023	5.000,00	Legge di Bilancio n. 197/2022

L'obbligo di comunicazione della notizia di infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante

Art. 51, D.lgs. 231/2007

Art. 51 Dlgs 231/2007

- ➤ I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni relative al contante ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.
- La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

NB

La norma non prevede nessun esonero dall'obbligo di comunicazione previsto all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007

Rapporto tra obbligo di comunicazione e segnalazione di operazione sospetta

Art. 51, comma 3, D.lgs. 231/2007



Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento che integra l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF.

- Nel caso in cui il professionista abbia notizia di una infrazione relativa al contante, ma la stessa non integri il sospetto previsto all'art. 35, sarà tenuto esclusivamente all'inoltro della comunicazione al MEF.
- Viceversa, la segnalazione di operazione sospetta, esonera il professionista dall'inoltro della comunicazione al MEF.

Modalità di inoltro della comunicazione relativa alle violazioni del contante

La trasmissione al MEF della comunicazione relativa alle infrazioni del contante avviene in via telematica, tramite il portale SIAR, previa registrazione e abilitazione al sistema

https://siar.mef.gov.it/



Login e Registrazione

Accedi

Richiesta Registrazione





FAQ

Vai all'elenco FAQ

assistenza.siar@mef.gov.it

Le sanzioni relative alle disposizioni sul contante

Art. 63, D.lgs. 231/2007

Trasferimento contante pari o superiore a euro 1,000,00

Art. 63, comma 1, D.lgs. 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

Omessa comunicazione al MEF della notizia di infrazioni

Art. 63, comma 1, D.lgs. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo

Il contante e l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette



Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di legge e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

L'OBBLIGO DI SEGNALARE UNA OPERAZIONE SOSPETTA

L'attività criminosa e la definizione di riciclaggio nel sistema della prevenzione

ATTIVITA' CRIMINOSA

Art. 1, comma 2, lett b, D.lgs. 231/2007

RICICLAGGIO

Art. 2, comma 4, D.lgs. 231/2007

la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

TERRITORIALITA'


Art. 2, comma 4, D.lgs. 231/2007

La definizione di finanziamento al terrorismo

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Art. 2, comma 6, D.lgs. 231/2007

Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.



- Non è condizionata da limiti quantitativi;
- Deve essere effettuata con tempestività;
- Non deve essere confusa con la comunicazione al MEF per le violazioni relative al denaro contante;
- Deve essere inviata anche nel caso in cui la prestazione sia stata rifiutata o non eseguita per motivi di sospetto;
- > Deve essere inviata anche per le prestazioni che non sono soggette all'adeguata verifica.

Il contenuto dell'obbligo Art. 35, D.lgs. 231/2007 I soggetti obbligati, **prima** di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:

- sanno
- sospettano
- hanno motivi ragionevoli per sospettare

che siano

- in corso
- o che siano state compiute o tentate

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

ATTENZIONE

- Non esistono termini quantitativi nei giorni.
- In molti casi la conoscenza di anomalie ben potrebbe avvenire dopo l'operazione.
- In tali circostanza il professionista dopo una valutazione del suo patrimonio informativo effettua la sos senza ritardo.

Il sospetto

Il sospetto è desunto:

- Dalle caratteristiche
- Dall'entità
- Dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante costituisce elemento di sospetto

ATTENZIONE

Art. 35, D.lgs. 231/2007

Ruolo centrale degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo

Il sospetto

Art. 35, comma 2, D.lgs. 231/2007

Come mi devo comportare in presenza di elementi di sospetto? Il professionista non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell' operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

E' una valutazione degli elementi a disposizione del professionista

INDICATORI DI ANOMALIA PER I PROFESSIONISTI Art. 1 D.M. 16/04/2010 La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per una SOS, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Adeguata verifica

Con l'adeguata verifica, si potrebbero «normalizzare» situazioni che in astratto appaiono come anomale, conservando il percorso logico seguito.

117

Esonero dalla segnalazione di operazioni sospette



OVVIAMENTE SEMPRE NEI CASI DI DIRITTO ALLA DIFESA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Art. 35, comma 5, D.lgs. 231/2007 L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

NB

NON VI E' MAI L'ESONERO SE LA PRATICA NON E' DI DIFESA. LA CONSULENZA PATRIMONIALE, FINANZIARIA NON HA MAI L'ESONERO DALLA SOS

Nessuna violazione del segreto professionale

Art. 35, comma 4, D.lgs. 231/2007



Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante <u>e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata</u>.

Divieto di divulgazione

Art. 39, D.lgs. 231/2007

IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE

E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, <u>di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi</u> dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il divieto non si estende alla comunicazione alla Guardia di finanza in occasione dei controlli, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo

- ✓ E' consentita la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
- ✓ E' consentita nei casi relativi allo stesso cliente che coinvolgano due o più professionisti.
- ✓ Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

L'anonimato del professionista che effettua la segnalazione di operazioni sospette

Art. 38, D.lgs. 231/2007

TUTELA DEL SEGNALANTE

- ➤ I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
- ➤ Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.
- In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.

Modalità di inoltro della segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria

UIF

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

IL CNDCEC CON Informativa n. 57/2022 del 27 giugno 2022 HA COMUNICATO CHE IL PORTALE AS-SOS DEL CNDCEC NON E' PIU'DISPONIBILE.

IN ATTESA CHE VI SIA NUOVAMENTE UN CANALE RISERVATO, PER L'INOLTRO DELLE SOS SI DOVRA' UTILIZZARE IL PORTALE DELLA UIF



La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema

https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/

LE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

SANZIONI PENALI

Art. 55, D.lgs. 231/2007

Falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Utilizzo di dati e informazioni false, in occasione dell'adeguata verifica, relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione.



124

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

SANZIONI PENALI

Art. 55, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione.




Arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 67, D.lgs. 231/2007

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto;



Fattispecie base (singola) = Violazione base

Fattispecie qualificata (ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime) = Violazione qualificata

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Art. 56, D.lgs. 231/2007

Violazione base: 2.000 euro

Violazione qualificata: da 2.500 euro a 50.000 euro

Inosservanza degli obblighi di conservazione

Art. 57, D.lgs. 231/2007

Violazione base: 2.000 euro

Violazione qualificata: da 2.500 euro a 50.000 euro

NB

Art 67, comma 2, D-Lgs. 231/2007:

In questi due casi, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione base, può essere ridotta da un terzo a due terzi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Art. 58, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca reato:

Violazione base: 3.000 euro

Violazione qualificata: da 30.000 euro a 300.000 euro

128

Nel caso in cui le violazioni qualificate producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di euro 300.000:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

NB

Art 58, comma 5, D-Lgs. 231/2007:

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto *in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione* da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, *si applicano unicamente le sanzioni per l'omessa segnalazione*

IL VISTO DI CONFORMITA'



Il cliente nei cui confronti svolgere l'adeguata verifica per il visto di conformità

✓ Il cliente è sempre il soggetto beneficiario della detrazione

CLIENTE

✓ Nel caso in cui vi siano accordi articolati ad esempio con una impresa edile di assistenza e consulenza ed apposizione dei visti di conformità per i lavori edili eseguiti:



Vi saranno due clienti ai fini della normativa antiriciclaggio. L'impresa edile ed il beneficiario delle detrazioni.



complianceantiriciclaggio.it



Le indicazioni delle Regole Tecniche del Cndcec sul visto di conformità




Prestazioni professionali a rischio inerente non significativo	Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.



Il Professionista si discosta dalle regole di condotta esposte in Tabella 1, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello "non significativo"

OGGI PER I VISTI DI CONFORMITA' E' ESCLUSO L'ESONERO DALL'ADEGUATA VERIFICA





1[^] Soluzione da confort zone

Vai subito in adeguata verifica rafforzata

2[^] Soluzione

Nell'ambito della valutazione del rischio relativo a tale incarico indicare nella metrica del rischio inerente il valore 4.



I punti fermi della pratica relativa al visto di conformità bonus edilizia



- 1) Apertura pratica
- 2) Mandato professionale scritto
- Elenco documenti da trasmettere
- 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- 5) Check list attività e verifiche (guide del CNDCEC sul visto di conformità).
- 6) Adeguata verifica antiriciclaggio
- 7) Check list anomalie (con gli indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo)

132

8) Chiusura pratica

ELEMENTI PER UNA GESTIONE DELLA PRATICA SECONDO PRASSI



DOCUMENTI DI PRASSI

Guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità



CNDCEC 19/04/2021

IL SUPERBONUS 110%: CHECK LIST VISTO DI
CHECK LIST VISTO DI
CONFORMITÀ ECOBONUS
E SISMABONUS



ODCEC TO 22/11/2021

CHECK LIST BONUS FACCIATE



CNDCEC 03/12/2021

CNDCEC 26/02/2022

CHECK LIST ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, SISMABONUS

© Veda Srl Copyright 2023



La conservazione per dieci anni prevista dalla legge antiriciclaggio

Cosa conservare per 10 anni dalla data di cessazione dell'incarico

Valutazione del rischio	AV.01 VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO DEL CLIENTE
Data del conferimento dell'incarico	Mandato scritto
Dati identificativi del cliente	C Patrician
Dati identificativi del titolare effettivo	AV.04
Dati identificativi dell'esecutore	DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
Informazioni sullo scopo e natura	
Consultazione ove effettuata registro titolari effettivi	
Documentazione raccolta per apposizione del visto	Documenti e check list del Cndcec
Check list indicatori di anomalia sulla pratica	Analizzare presenza o meno di indici di anomalia
Data cessazione dell'incarico	Annotare nel fascicolo la data di conclusione



Le sanzioni relative al visto di conformità



Art. 39 Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241

Salvo che il fatto costituisca reato.....

ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582....



Cassazione n. 26089 del 16.9.2020 Risponde a titolo di *concorso nel reato* di cui all'art. 3 del d.l.gs n. 74 del 2000 "Dichiarazioni fraudolenta mediante artifizi" il commercialista che abbia provveduto all'invio telematico delle false dichiarazioni IVA con l'apposizione di un visto di conformità ritenuto mendace e in assenza di qualsiasi controllo contabile.

Cassazione, n. 47832 del 25.11.2019

La assenza di qualsivoglia seria verifica da parte dell'indagata, appare plausibilmente sicuro indice della sua piena consapevolezza della natura solo cartolare dei crediti in questione

Cassazione, n. 19672 del 13.03.2019 Il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità leggero o pesante ovvero di un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore risulta esposto anche a sanzioni penali e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p

Cassazione n. 2687 del 16.09.2020

Hanno indotto a ritenere configurabile, almeno in questa fase, il concorso di R.A. nel reato, quantomeno in termini di dolo eventuale, atteggiamento psicologico non incompatibile con lo schema del reato di indebita compensazione